



CONVENZIONE
REP N. _____ DEL _____
(schema)

Supporto alle Strutture Amministrative della Giunta regionale mediante l'utilizzo dei dipendenti di ARPAL di cui alle LL.RR. 14 agosto 2008, n. 28, 8 settembre 2015, n. 16, 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 1, 6 maggio 2022, n. 11, 23 aprile 2021, n. 6 e 23 febbraio 2024, n. 18

CONVENZIONE
TRA

Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria, con sede legale corrente in Reggio Calabria alla Via Vittorio Veneto n. 60, Codice fiscale n. 02137350803, in persona del Commissario Straordinario _____, ivi elettivamente domiciliato per la carica (di seguito anche solo "ARPAL"),

E

Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Cittadella regionale "Jole Santelli" sita in Località Germaneto, Codice fiscale/Partita IVA 02205340793, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro", _____ e dal Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane", _____

PREMESSO CHE

- con legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "*Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*", è stata istituita Azienda Calabria Lavoro, quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, che per assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale, fornisce il necessario supporto all'Amministrazione regionale anche attraverso le proprie risorse umane (comma 1-bis, art. 20, L.r. 5/2001);
- con legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, recante "*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente*", è stata istituita, mediante la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, ARPAL Calabria, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, contabile e gestionale, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Azienda Calabria Lavoro, conservandone tutti i compiti istituzionali e tra le cui finalità rientra anche quello di svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia, approvato con DGR n. 200 del 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 25/2023;
- ai sensi della sopracitata legge istitutiva, art. 20, comma 3, "*la dotazione organica iniziale di 'ARPAL Calabria, compatibilmente con la dotazione finanziaria dell'Agenzia, è costituita dal personale con contratto a tempo indeterminato e determinato di Azienda Calabria Lavoro, che sia stato individuato mediante procedure selettive in attuazione di leggi o provvedimenti regionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge*";

VISTE:

- la Legge Regionale 14 agosto 2008, n. 28;
- la Legge regionale 8 settembre 2015, n. 16;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 17;
- la Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11;
- la Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 6;
- la Legge 23 febbraio 2024, n. 18;

DATO ATTO che si rende necessario, al fine di uniformarne l'utilizzo, disciplinare in modo unitario le modalità di attuazione della prestazione lavorativa dei dipendenti di ARPAL che svolgono attività di supporto tecnico ai dipartimenti della Giunta regionale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione tra ARPAL Calabria e la Regione Calabria, rappresentata dai Dipartimenti "Lavoro" e "Organizzazione, Risorse Umane".

**Tutto ciò premesso,
quale parte integrante e sostanziale della presente,
si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1

Finalità ed oggetto

1. La presente convenzione è finalizzata a garantire l'attività di supporto tecnico ai dipartimenti della Giunta regionale da parte dei dipendenti di ARPAL, di cui alle leggi di seguito citate, disciplinando in modo unitario le modalità di attuazione della prestazione lavorativa:
 - L.R. 28/2008: contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore);
 - L.R. 16/2015: contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (36 ore);
 - L.R. 11/2022: contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (rispettivamente 15 h per Area operatore esperto e 14 ore per Area degli Istruttori);
 - L.R. 6/2021: contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (36 ore);
 - L.R. 54/2017: contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (18 ore);
 - Legge n. 18/2024: contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore);
2. L'elenco dei lavoratori in utilizzo presso la Regione è allegato alla presente Convenzione – allegato A) – per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Durata e decorrenza della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata biennale e decorre dalla data della relativa sottoscrizione, ad eccezione del personale di cui alla L.R. 54/2017, per il quale è prevista una durata fino al 31.12.2024.
2. È facoltà della Regione Calabria prorogarne la validità, ravvisata l'utilità e verificato il fabbisogno dei Dipartimenti regionali, previa comunicazione di preavviso, da trasmettersi a mezzo PEC.

Articolo 3

Impegni specifici delle parti e modalità attuative

1. ARPAL Calabria provvede a tutti gli adempimenti di legge in ordine alla gestione del rapporto di lavoro del proprio personale, oggetto della presente Convenzione.
Nello specifico, ARPAL:
 - a) eroga il trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché i buoni pasto, previa copertura finanziaria da parte dell'Ente utilizzatore/Dipartimento Lavoro provvedendo, altresì, ai relativi adempimenti contributivi e fiscali ed alle eventuali decurtazioni retributive, previste dalle disposizioni vigenti, anche sulla base delle comunicazioni provenienti dalle Strutture amministrative della Giunta Regionale utilizzatrici;
 - b) adempie a tutti gli obblighi del datore di lavoro, ivi inclusi quelli previdenziali ed assicurativi;
 - c) esercita il potere disciplinare ed ogni potere datoriale;
2. La Regione Calabria, quale *soggetto utilizzatore*:
 - a) mette a disposizione locali e attrezzature, anche informatiche, adeguate allo svolgimento dei compiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione;
 - b) adibisce il lavoratore, per il tramite dei Dirigenti dei Dipartimenti/Settori regionali assegnatari, alle mansioni corrispondenti all'Area di appartenenza, assicurando allo stesso, per quanto di competenza dell'Ente utilizzatore, l'adeguata formazione teorico-pratica secondo le previsioni delle linee guida in materia tempo per tempo vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro;
 - c) garantisce, per il tramite dei Dirigenti dei Dipartimenti/Settori regionali assegnatari, con riguardo alle attività che si svolgeranno presso i propri uffici, l'osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
 - d) accerta, per il tramite dei Dirigenti dei Dipartimenti/Settori regionali assegnatari, la presenza in servizio del lavoratore con le modalità e gli strumenti in uso presso l'Ente, e comunica ad ARPAL le assenze per malattia e per cause analoghe, nonché per congedi e permessi.

Articolo 4

Orario di lavoro, presenze in servizio e assenze dal servizio, malattia, lavoro agile

1. Il personale in utilizzo svolge la propria prestazione lavorativa secondo l'orario vigente presso gli Uffici della Giunta Regionale.
2. Le assenze dal servizio per congedo ordinario, spettanti in base alla normativa vigente, sono autorizzate dal dirigente della Struttura Amministrativa a cui è assegnato il lavoratore e secondo le modalità previste ed in uso nell'Amministrazione della Regione Calabria.
3. In relazione a congedi straordinari, permessi ed aspettative, l'istanza corredata dalla necessaria documentazione deve essere trasmessa ad ARPAL, che invierà al dipendente utilizzato ed alla Struttura utilizzatrice il relativo provvedimento di autorizzazione/riconoscimento.
Le assenze fruitive a tale titolo vengono richieste e documentate dal dipendente alla Struttura amministrativa utilizzatrice, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
4. In caso di malattia, il lavoratore dovrà darne comunicazione al *soggetto utilizzatore*, che informerà ARPAL, anche ai fini dell'eventuale richiesta di visita fiscale.
5. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta in raccordo con le esigenze del dirigente della Struttura amministrativa a cui è assegnato il lavoratore e secondo le modalità previste nel Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) di ARPAL.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. ARPAL provvede alla copertura finanziaria della presente convenzione con le risorse destinate dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie.
2. Restano a carico della Regione Calabria e, nello specifico, dei Dipartimenti destinatari dell'utilizzo del personale in oggetto, tutte le eventuali spese ed i costi imputati, dalla legislazione vigente, *al soggetto utilizzatore* e strettamente connessi all'esercizio dell'attività istituzionale cui i lavoratori vengono adibiti dalla medesima Regione Calabria.

Articolo 6

Risorse umane, titolarità del rapporto di lavoro, dipendenza funzionale e potestà disciplinare

1. La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti è posta in capo a ARPAL e i conseguenti atti di gestione del suddetto rapporto, comportanti modifiche giuridiche ed economiche dello *status* del dipendente, vengono stabiliti ed adottati da ARPAL.
2. I dipendenti utilizzati presso le Strutture amministrative della Giunta Regionale, in virtù della presente convenzione, operano e dipendono funzionalmente, per l'esercizio dell'attività ordinaria, dal Dirigente della Struttura di assegnazione, al quale compete l'adozione degli atti di gestione e di organizzazione.
3. ARPAL provvede a mettere a disposizione dell'Amministrazione della Giunta regionale i lavoratori individuati tra i dipendenti di cui all'art. 1 della suddetta convenzione, riportati, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione, riservandosi, ai sensi della normativa vigente, la facoltà, previo accordo dei soggetti sottoscrittori della presente, di sostituire il personale assegnato egarantendo, in ogni caso, il contingente complessivo.
4. Per esigenze di servizio di ARPAL è possibile concordare il rientro c/o la sede della medesima Agenzia del personale oggetto della presente Convenzione.
5. Il Dipartimento ORU provvede all'assegnazione del personale messo a disposizione da ARPAL, di cui al precedente comma, alle Strutture dell'Amministrazione della Giunta regionale, sulla base dei fabbisogni rilevati e delle necessità, anche successivamente espresse dai Dipartimenti, previo assenso dei Dirigenti Apicali della Giunta interessati e di ARPAL.
6. Resta salva la facoltà dell'Ente utilizzatore di non avvalersi di unità divenute non funzionali all'Amministrazione regionale.

Articolo 7

Variazioni in corso di esecuzione

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione, che si rendano necessarie a seguito del



sopraggiungere di evenienze non prevedibili, od opportune per un migliore raggiungimento degli obiettivi perseguiti, o per meglio adattare lo strumento a mutamenti delle procedure e delle funzioni amministrative, dovranno essere adeguatamente motivate ed approvate per iscritto dalle parti.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali ed obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in forza del Regolamento Ue 2016/679 -GDPR-, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"), tutta la documentazione e le informazioni di cui ARPAL ed il relativo personale messo a disposizione verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.
2. Il personale che opera in utilizzo presso gli uffici dell'Amministrazione della Giunta regionale deve impegnarsi a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati nel rispetto delle norme vigenti, del segreto d'ufficio e della normativa sulla tutela dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali") alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
3. È fatto divieto ad ARPAL di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate.
4. ARPAL si impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale la riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 9

Utilizzo dei lavoratori

1. L'utilizzo dei lavoratori nelle attività previste dalla presente convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la Regione Calabria, né configura alcun diritto e/o interesse in tal senso ed a nessun titolo.

La presente Convenzione è pubblicata sui siti istituzionali della Giunta regionale della Calabria e di ARPAL Calabria.

Catanzaro, _____

Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Calabria) - Dipartimento "Lavoro" - Dipartimento "ORU"

Il Commissario straordinario

Dirigente Generale

Dirigente Generale

Allegato A) Convenzione Rep. n. _____ del _____ “Supporto alle Strutture Amministrative della Giunta regionale mediante l’utilizzo dei dipendenti di ARPAL facenti parte del bacino di cui alla L.R.

.....”

N.	NOME	COGNOME	TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO, FULL TIME/PARZIALE	AREA DI APPARTENENZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				